



DECRETO FISCALE LE NOVITÀ IN MATERIA DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

In data **15 ottobre 2018**, il Consiglio dei Ministri ha approvato unitamente al Disegno Di Legge sul Bilancio 2019 anche il Decreto in materia fiscale (cosiddetto *Decreto Fiscale*) che, tra le varie sanatorie, interviene anche in materia di giurisdizione tributaria.

Nello specifico, il Decreto Fiscale intende disciplinare la possibilità per il contribuente di ricorrere ad una definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto atti impositivi (quali ad esempio avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni), in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Nel mirino: le disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie

(a) il procedimento per le controversie pendenti

La definizione agevolata della **controversia pendente** dovrà essere richiesta dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione e prevedrà il pagamento dell'importo pari al valore della causa (importo del tributo al netto di interessi e sanzioni o in caso di controversia sulle sanzioni, l'importo è pari alla somma delle sanzioni – art. 12 comma II, d.lgs. 546/1992).

Tuttavia, nel caso in cui a risultare soccombente fosse l'Agenzia delle Entrate, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, la definizione agevolata potrà avvenire attraverso il pagamento:

- del 50% del valore della causa per le pronunce in I grado;
- di un quinto del valore della causa per le pronunce in II grado;
- per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, la definizione può avvenire con il pagamento del 15% del valore delle sanzioni.

La definizione sarà perfezionata al momento del pagamento degli importi dovuti (se rateizzato solo per importi superiori ai 1.000 euro, al pagamento della prima rata) o, in caso di mancanza di importi da versare, al momento della presentazione della domanda.

(b) il procedimento per le controversie definibili

Per quanto concerne la definizione agevolata della **controversia definibile**, il Decreto Fiscale prevede la possibilità di **presentare un'istanza** al giudice nella quale il contribuente potrà dichiarare la propria volontà di **avvalersi dei vantaggi previsti dalla definizione agevolata**.

Il **processo** sarà quindi **sospeso sino al 10 giugno 2019**: entro tale data, dovrà essere depositata la copia della domanda di definizione e dovrà essere stata versata la somma dovuta o quella relativa alla prima data, a quel punto, il processo sarà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2020.

In caso di **diniego della definizione agevolata**, il contribuente potrà proporre **impugnazione entro 60 giorni dalla notifica** del diniego.

Il processo si estinguerà con decreto presidenziale in caso di mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata entro il 31 dicembre 2020 o, laddove la controversia dovesse risultare non definibile, in caso di mancanza di impugnazione della pronuncia giurisdizionale o del diniego.

Il Decreto Fiscale prevede altresì, per le controversie definibili, la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e di proposizione del controricorso in Cassazione la cui scadenza dovesse intervenire dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 maggio 2019.

(c) condizioni e limiti per la definizione agevolata

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto Fiscale, il legislatore ha fissato dei paletti:

- applicazione delle disposizioni alle sole controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto legge e per le quali alla data della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- sono comunque escluse dalla definizione agevolata le controversie connesse alle risorse tradizionali dell'UE, l' I.V.A. riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

In conclusione dunque, dall'esame del Decreto Fiscale, emerge la volontà del legislatore di offrire differenti possibilità di condono al contribuente moroso per ripristinare un regolare rapporto con il Fisco con strumenti che vanno dalla dichiarazione integrativa alla rottamazione ter fino alla suddetta definizione agevolata delle controversie; restano tuttavia forti i dubbi rispetto all'efficacia delle nuove misure in termini di effettiva entrata per le casse dello Stato.

Area di attività: *Litigation*

Autore:



Dr. Luca Forcini lforcini@rinaldilawf.com